



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.9.2017
C(2017) 6239 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.9.2017

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5854 che approva determinati elementi del programma operativo "POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Puglia, in Italia

CCI 2014IT16M2OP002

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.9.2017

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 5854 che approva determinati elementi del programma operativo "POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Puglia, in Italia

CCI 2014IT16M2OP002

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione, come modificata dalla Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 2351, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Puglia in Italia.
- (2) In data 7 luglio 2017, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 5854. La revisione del programma operativo si sostanzia nell'introduzione di nuovi tipi di beneficiari per le azioni 6.1, 6.7, 7.3 e 9.12.
- (3) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di accelerare l'implementazione del programma e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², del regolamento (UE) n. 1304/2013³, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 della Commissione.

- (4) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza, il 30 giugno 2017 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (5) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (6) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (7) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (8) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è opportuno fissare la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile in conseguenza della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 5854,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La frase introduttiva dell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2015) 5854 è sostituita dalla seguente:

"I seguenti elementi del programma operativo "POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Puglia in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 29 luglio 2015, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 7 luglio 2017 sono approvati:".

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 7 luglio 2017.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.9.2017

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione

